



**DETERMINAZIONE N. 18 DEL 28 APRILE 2020**

**Oggetto: Affidamento incarico per manutenzione impianti di condizionamento e di riscaldamento e nomina di terzo responsabile per la sede camerale di Ragusa.**

Il Capo Area Supporto Interno

- Tenuto presente il Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81, concernente norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro;
- Visto il D.P.R. 26.8.1993, n. 412, e successive modificazioni, concernente l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici;
- Visto l'art. 6 del D.P.R. 16.4.2013, n. 74, concernente criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con particolare riferimento alla facoltà di delega ad un terzo responsabile in ordine all'esercizio, alla conduzione, al controllo, alla manutenzione dell'impianto termico e al rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica;
- Preso atto della necessità, attesa la complessità delle operazioni connesse alla gestione dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento della sede di Ragusa della Camera di Commercio, previsto sia per gli uffici che per le sale concesse per la tenuta di manifestazioni e di riunioni, provvedere, come, peraltro, già fatto negli ultimi anni, alla nomina della figura del "terzo responsabile", così come definito, prima dall'art. 11 del citato D.P.R. 412/1993 e, adesso, dal citato art. 6 del D.P.R. 74/2013;
- Preso atto che con precedenti provvedimenti, determinazioni presidenziali e dirigenziali, il servizio in argomento, a far data 27.4.1998 e fino al 31.3.2018, è stato affidato contrattualmente alla ditta Sanitermica Iblea di Tumino Giuseppe e c., s.r.l.;
- Vista la determinazione del Segretario Generale della preesistente Camera di Ragusa n. 18 del 12.3.2014, con la quale fu affidata alla citata ditta la manutenzione e la verifica degli impianti di condizionamento e di riscaldamento e nomina di terzo responsabile per quattro anni al costo complessivo di Euro 3.350,00, oltre Iva, nonché il conseguente contratto stipulato in data 21.3.2014 con scadenza 31.3.2018;
- Rilevato che successivamente, per una maggiore sicurezza degli impianti alla stessa ditta, con accettazione di una proposta formulata dalla Sanitermica Iblea, è stata affidata la manutenzione mensile del gruppo elettrogeno al servizio del gruppo antincendio al costo di Euro 500,00 annuo oltre Iva;
- Tenuta presente la nota camerale prot. n. 10222 del 14.4.2018, con la quale, nelle more che la nuova Camera di Commercio, frutto dell'accorpamento delle Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa, definisse le necessarie valutazioni in ordine ai contratti dei servizi in corso alla data del 4 settembre, al fine di evitare l'interruzione di un servizio ritenuto indispensabile, è stata concessa una proroga alla citata ditta alle stesse condizioni del contratto scaduto il 31/03/2018;
- Vista la L.R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e sue successive

modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, contenente il codice dei contratti pubblici, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
- Visto il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
- Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, come successivamente modificato, il quale dà facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamenti di forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Preso atto del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;

Visto il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

- Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche, oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;
- Visto il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, nonché dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Rilevato che, a seguito di una analisi delle caratteristiche del servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento e di riscaldamento delle tre sedi, della loro diversità e delle esigenze che i tre distinti impianti comportano per una maggiore efficienza e rapidità di intervento manutentivo e, in alcuni casi, di pronto intervento urgente, si è addivenuti alla scelta di affidare gli impianti a tre ditte locali;
- Rilevato che da una verifica effettuata sul sistema Consip è stato appurato che non è al momento disponibile alcun contratto di servizio comprendente sia la manutenzione degli impianti che la nomina del terzo responsabile, mentre in occasione del precedente contratto il costo del servizio, secondo le caratteristiche contenute nello stesso ammontavano ad Euro 5.680,33, mentre il ruolo di terzo responsabile risultava al costo di Euro 4.360,00;
- Preso atto, viceversa, della proposta contrattuale inoltrata dalla ditta Sanitermica, attualmente in vigore ed aggiornata secondo le caratteristiche assunte negli anni dall'impianto per Euro 3.650,00, oltre Iva, nettamente più conveniente rispetto a quanto a suo tempo fornito da Consip;
- Rilevato di potere ricorrere alle superiori disposizioni legislative e regolamentari, atteso che l'importo contrattuale per la manutenzione e il servizio in argomento è inferiore alla suddetta

soglia e che appare conveniente per la Camera l'affidamento dei servizi ad imprese di propria fiducia,

- Ritenuto, pertanto, di individuare, per l'affidamento dei predetti lavori e servizi l'impresa Sanitermica Iblea s.r.l., impresa che da molti anni ha effettuato continuativamente con esperienza e diligenza la manutenzione degli impianti e che conosce approfonditamente gli stessi;
- Rilevato, pertanto, che si può autorizzare la stipula del contratto per un periodo di quattro anni, per la manutenzione degli impianti di condizionamento e riscaldamento, nonché dell'impianto antincendio, della Camera, oltre alla nomina di terzo responsabile, alla ditta Sanitermica Iblea di Tumino Giuseppe e c., s.r.l. al costo annuale di Euro 3.650,00 oltre Iva, da imputare al conto 325006/GD03 "Oneri di riscaldamento e di condizionamento" del bilancio camerale per gli anni di riferimento;

#### DETERMINA

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, è autorizzato l'affidamento alla ditta Sanitermica Iblea di Tumino Giuseppe e c., s.r.l. del servizio di manutenzione e verifica di tutti gli impianti di condizionamento e riscaldamento, comprensivo dell'impianto antincendio, della sede camerale di Ragusa, nonché la nomina di terzo responsabile, ai sensi del D.P.R. 74/2013 per quattro anni, al costo di Euro 3.650,00 oltre Iva;
- 2) di imputare la spesa al conto 325006 "Oneri di riscaldamento e di condizionamento" del bilancio camerale per gli anni di riferimento;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dirigenti" e nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" - "Delibere e determine a contrarre".

Il Capo Area Supporto Interno  
Dott. Vito D'Antona